

## CXCVIII.

## TORNATA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1888

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Cassazione unica — Discorrono il ministro di grazia e giustizia, i deputati Basteris, Vastarini-Cresi, Cuccia, Simeoni e Franceschini — Votazione a scrutinio segreto. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge sulle modificazioni al repertorio della tariffa doganale.*

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane.

**Quartieri, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

**Petizione.**

4393. La Camera di commercio di Pisa si associa al voto di quella di Genova (4364) per chiedere che il prezzo dei viaggi ferroviari sia ridotto indistintamente ed ugualmente per tutti i viaggiatori.

**Congedi.**

**Presidente.** Ha chiesto un congedo per motivi di famiglia l'onorevole Frola di giorni otto.

(È concesso).

**Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Deferralimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del regno.

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 8°.

L'onorevole Basteris ha fatto proposta di sostituire a quest'articolo il seguente:

“ I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno giudicati in tutte le Corti di cassazione del regno col numero di undici consiglieri della sezione civile.

“ Solo in causa di mancanza o d'impedimenti dei consiglieri della sezione civile saranno chiamati nella Corte di cassazione di Roma i consiglieri della sezione penale.

“ Lo stesso si osserverà per le Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino, finchè continueranno a sedere in esse le Sezioni penali a norma dell'articolo 4 della presente legge: tolte queste sezioni, si provvederà secondo l'articolo 9. ”

L'onorevole Basteris ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

**Basteris.** Onorevoli colleghi. A questo disegno di legge io desidero e intendo dar voto favore-

vole; ma nel darlo vorrei che la mia coscienza non fosse turbata per l'articolo 8° che si discute; articolo che io reputo inutile ed inopportuno, che non aggiunge, ma toglie pregio alla legge, e che la legge non aiuta, ma guasta.

A correggere quest' articolo è rivolto l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera e del quale mi accingo a dire brevemente le ragioni.

Su questo articolo ho lungamente meditato e mi sono convinto che contiene gravi e molteplici difetti.

I difetti a mio avviso sono questi. Per esso alle anomalie relative al sistema della Cassazione italiana se ne aggiungono altre. Per esso viene viepiù snaturata l'indole ed il concetto dell'istituto giuridico di cassazione. Esso quindi non è necessario, non è opportuno, ma è dannoso al regolare andamento della giustizia civile.

Dimostrerò queste proposizioni. Sulle anomalie della Cassazione italiana, credo superfluo insistere, essendo esse presenti agli occhi ed alla mente di tutti. Non sono forse la ragione principale di quest'animata discussione che ha occupato per tanto tempo e con tanto splendore di eloquenza questa Camera?

La prima è questa: il concetto vero e razionale dell'istituto della Cassazione, quale organo pratico del diritto, quale vigilante custode della retta applicazione della legge, importa per sua natura una sezione unica civile ed una sezione unica penale. Su questo punto concordano tanto i fautori, quanto gli avversari della Cassazione. Con questa forma l'istituto della Cassazione sorse in Francia; con questa forma venne trapiantato in tutte le nazioni d'Europa che questo istituto innestarono nei loro ordini giudiziari. Io non conosco paese dove la Corte di cassazione abbia molteplici sezioni civili e molteplici sezioni penali. Questa anomalia non s'incontra che in Italia. So che non venne creata da deliberato proposito; ma che è eredità del passato che accettammo per ricordi storici, per necessità politiche e per la forza delle cose. Ma il fatto è che i nostri ordini giudiziari ci presentano lo strano spettacolo di cinque sezioni civili e di cinque sezioni penali.

Questo disegno di legge riduce ora le sezioni penali a due, e questo è beneficio che mi muove a dar partito favorevole. Dico due sezioni e non quattro, perchè è mia ferma convinzione che due basteranno e che il Governo non si troverà nella necessità di valersi della facoltà che gli è stata accordata di crearne quattro; facoltà che io avrei voluto non fosse stata chiesta, nè da questa legge

concessa. Ed appunto perchè le sezioni penali sono ridotte a due e perchè io ho fiducia nell'onorevole ministro che saprà proporre tali ordinamenti da richiamar tutti gli affari penali ad una sezione unica, mi risolvo a concorrere col mio voto all'approvazione di questo disegno di legge.

Resta però sempre l'anormalità che ho ricordata sopra, delle cinque sezioni civili; tre delle quali sono obbligate per giunta a tenere udienze ogni giorno della settimana.

Altra anomalia era il modo di composizione della Corte di cassazione, formata quella di Roma di soli consiglieri di Cassazione, e quelle di Firenze, di Napoli, di Palermo, di Torino di giudici di diverso grado, essendo in esse consiglieri di Cassazione e consiglieri di appello.

Ora il disegno di legge che si discute toglie questa anomalia, e ciò è pregio della legge; ed io sono lieto di darne lode al ministro.

Altra anomalia è l'enorme arretrato che si accumula in materia civile in parecchie delle Cassazioni regionali.

L'onorevole Cuccia ha già fatto cenno dell'arretrato nella Cassazione di Palermo: io vorrei darne la cifra esatta perchè sappia la Camera come nel nostro regno, in alcune regioni, proceda l'amministrazione della giustizia civile davanti le sue Corti supreme.

I dati li tolgo dalla statistica del 1886. Nella Corte di Palermo sul principiare dell'anno rimanevano a decidersi numero 1367 ricorsi; durante l'anno ne vennero introdotti 377, la Corte ne giudicò 345, sicchè alla fine di quell'anno l'arretrato salì a 1399.

Io prego la Camera a portare la sua attenzione su questo stato di cose, perchè io credo che non possa essere tollerato; se non si vuole che si abbia un vero diniego di giustizia nelle gravi ed alte questioni che più altamente interessano lo Stato ed i privati.

Anche nella Corte di cassazione di Torino, alcuni anni sono, l'arretrato era enorme; erano 4000 ricorsi. Furono presi provvedimenti straordinari, furono fatti e continuano a farsi sforzi inauditi per superarlo; ma non si poté ancora venirne intieramente a capo: resta ancora un cumulo di circa 500 ricorsi che attendono il giudizio.

A tutte queste anomalie, o signori, la legge attuale, come ho detto, ne aggiunge altre parecchie. Questa legge crea, mi sia permesso l'espressione volgare, una ruota di più al carro.

Abbiamo i tribunali di prima istanza, i tribunali d'appello, le Corti di cassazione; d'ora innanzi, mercè l'articolo ottavo avremo la Cassa-

zione delle Cassazioni; avremo Cassazioni inferiori regionali, e la Cassazione superiore in Roma, la quale alle Cassazioni regionali, ora eguali di grado e fra poco inferiori, detterà la legge e il diritto.

Altra anormalità, a mio avviso, è quella del capoverso secondo dell'articolo 8, ove è detto:

“ Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale. ”

Ora a me questa pare una grave anormalità poichè mentre per giudicare i ricorsi penali concorrono unicamente i giudici delle sezioni penali, i giudici che allo studio e all'applicazione del diritto penale danno opera quotidiana e sono perciò i più competenti, per la risoluzione invece delle ardue e complesse questioni di diritto civile si chiamano non già i periti del diritto civile, ma i periti del diritto penale. Pare a voi, onorevoli colleghi, che ciò sia tollerabile, che sia logico, e che assicurino una sapiente e dotta e retta interpretazione ed applicazione della legge e del diritto civile?

Altra anormalità, che fu da altri citata, e sulla quale perciò non insisto, è la disuguaglianza tra le varie provincie nel modo con cui vengono giudicati i ricorsi a sezioni unite. Nelle provincie sottoposte alla giurisdizione della Cassazione romana a conoscere dei ricorsi di competenza delle sezioni riunite voi chiamate i magistrati che pronunzierono la prima sentenza ed hanno il loro voto pregiudicato, e chiedete loro un secondo giudicato ed un secondo voto che all'uopo corregga e distrugga il primo. Per provincie soggette alle Corti di cassazione regionali di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino, v'è una stregua. Tutti i ricorsi a sezioni unite contro la sentenza emanata in quelle provincie sono giudicati da magistrati che alla prima sentenza di Cassazione non parteciparono. Ma su ciò, ripeto, non voglio insistere per non ripetere cose già eccellentemente dette da altri.

Ho detto in secondo luogo che per questa legge viene snaturata l'indole ed il concetto della Corte di cassazione.

Il concetto della Corte di cassazione è che essa sia Suprema; che nel conflitto tra i suoi pronunziati e le decisioni dei tribunali e delle Corti inferiori essa abbia ultima la parola, e che alle sue sentenze in quanto dichiarano il diritto ed interpellano la legge, debbano i tribunali e le Corti di merito ubbidire e sottomettersi. Ora tutto questo concetto nel disegno di legge sparisce.

Ho affermato in terzo luogo, che questo articolo non è necessario. E qui entro nel vivo della

questione. Voi decapitate, voi mutilate la Cassazione regionale, create la Corte suprema in Roma. A questa Corte suprema voi deferite la cognizione di tutti i ricorsi, che nelle materie civili e commerciali devono essere giudicati a sezioni unite, a norma di legge.

Ma qual'è la ragione di questa singolare disposizione di legge? Su qual principio di diritto, di ragione e di logica giuridica è essa fondata? Il ministro ed il relatore rispondono: la ragione è la necessità. Avocando a Roma la cognizione degli affari penali, manca la sezione penale, manca il numero dei 15 giudicanti in ciascuna delle Cassazioni regionali, il giudizio adunque a sezioni unite è impossibile.

Ma io domando: Crede proprio l'onorevole ministro, crede l'onorevole relatore della Commissione, che per la retta amministrazione della giustizia civile l'unire la sezione penale alla civile sia un bene così alto, un vantaggio così ragguardevole che giovi conservare, o non piuttosto sia un difetto che debba correggersi? E il numero di 15 che dite mancare per il giudizio dei ricorsi a sezioni unite, è anch'esso un numero sacro e intangibile fondato su qualche principio di ragione assoluta?

E per servirmi dell'espressione dell'onorevole Plastino, questo numero di 15 è egli un dogma, un canone da non potersi discutere? Vediamo, o signori, come procede questo giudizio a sezioni riunite, quale ne è l'origine, l'ufficio e lo scopo. Io ricorro per rendermi ragione dello spirito di questa disposizione alla Francia.

Ricorro alla Francia, perchè l'istituto della Cassazione, colà innestato sul vecchio tronco del Consiglio delle parti, vi ha gettato le sue profonde radici. Ricorro alla Francia dove l'istituto della Cassazione ha resistito a tutte le tempeste dei rivolgimenti politici. Ricorro alla Francia perchè colà caddero monarchie e imperi, illustri e secolari dinastie, mentre l'istituto della Cassazione dopo circa 100 anni non dà segno di decadimento, nè debolezza: ha vita più sana e vigorosa che mai, circondato, com'è dalla fiducia e dalla riverenza di tutta la nazione. A me non consta che nel foro, nella curia, nella cattedra, nella stampa sia sorta in Francia una voce per domandare la soppressione, o modificazioni dell'istituto della Cassazione.

So che l'onorevole Villa ha trovato che non sempre in Francia la Corte di cassazione fu modello di sapienza, di dignità e d'indipendenza: che talvolta fu stromento di passioni politiche, invece di esserne l'argine ed il freno. Ammetto

anch'io che la Cassazione francese abbia avuto dei momenti di debolezza e dei passeggeri travimenti. Li ebbe la Corte di cassazione, come li ebbero tutti gli altri corpi politici ed amministrativi, come li ebbe l'intera nazione, della quale i corpi giudiziari, come i corpi politici, non sono che il riflesso.

Io ricordo adunque che quando venne primamente in Francia istituita la Corte di cassazione era questa composta di 50 giudici, i quali vennero divisi in due sezioni. Queste sezioni però non erano permanenti ma soggette a continui rinnovamenti. Ogni 6 mesi 5 giudici uscivano da una sezione per entrare nell'altra.

Di questo fatto due erano le ragioni. La prima, lo spettro degli antichi parlamenti; l'altra, un sentimento di diffidenza.

Si voleva impedire che il nuovo magistrato, che si creava per mantenere l'unità della monarchia e l'uniformità della giurisprudenza, non invadesse, come avevano fatto gli antichi parlamenti, il campo del potere politico e usurpasse le funzioni proprie del potere legislativo e del potere esecutivo; si voleva con questo mezzo tenere quell'alto Consesso giudiziario nei limiti del potere esclusivamente giudiziario.

L'altra ragione era questa: di avere dei giudici, i quali, costretti ad applicarsi alternativamente allo studio ed alla applicazione delle leggi penali e civili, riuscissero illuminati, dotti, esperti, eccellenti nell'uno e nell'altro ramo del diritto e della legge penale.

Le due Cassazioni più tardi furono divise in tre, dappoichè venne creata la classe dei ricorsi. Ma anche queste tre Sezioni non erano permanenti, bensì mutabili. Ogni sei mesi da ciascuna Sezione uscivano quattro giudici, dei quali due passavano in una Sezione e due nell'altra. Era la sorte che designava l'applicazione. Dileguato lo spettro degli antichi parlamenti, le Sezioni diventarono permanenti.

Diventarono permanenti, ad onta della legge che ordinava il rinnovamento semestrale; diventarono permanenti per consuetudine, perchè si riconobbe anche nelle Corti giudiziarie, anche nell'amministrazione della giustizia, l'utilità, la necessità di un principio universalmente ammesso, il principio della divisione del lavoro. Gli ingegni privilegiati, egualmente valenti in ogni ramo della scienza giuridica sono assai rari, nè si deve domandare alla natura umana se non ciò che essa può dare.

In questo sistema capisco perfettamente il giudizio a Sezioni unite. Lo capisco nel sistema

delle due Sezioni non permanenti e nel sistema delle tre Sezioni. Lo capisco nel sistema delle due Sezioni non permanenti, perchè allora voi potete parlare di Sezioni civili e di Sezioni penali; ma non di giudici civili e di giudici penali, in quanto che gli uni e gli altri debbono attendere ogni sei mesi alternativamente all'applicazione delle leggi civili e delle leggi penali.

Diventate tre le sezioni permanenti non mancò nel sistema francese la garanzia di una buona amministrazione della giustizia, perchè alla sezione civile unendosi quella dei ricorsi si aveva sempre in gran maggioranza l'elemento, il quale era più competente, più idoneo a dare sentenze le quali sodisfacessero alla giustizia, al diritto ed alla coscienza giuridica del paese.

Vengo ora al numero dei votanti. Ho detto che il numero di 15 non è un dogma scientifico, nè un assioma giuridico. Vediamo come riguardo a questo numero si diportarono i legislatori che ordinarono l'istituto della Cassazione nei vari Stati d'Europa. Lascio da parte l'Inghilterra, le cui istituzioni sono così differenti dalle nostre, che non è possibile ricavarne un esempio imitabile. Ad ogni modo mi giova notare che nell'alta Corte di giustizia del Regno Unito è un solo giudice che decide. La Corte di giustizia è divisa in diverse sezioni; quando una di queste sezioni si riunisce, sono due soli giudici che pronunziano. Sapete che contro le decisioni dell'alta Corte di giustizia si ricorre al tribunale di appello di Londra, e quel supremo Tribunale pronunzia con tre soli giudici.

Ho accennato questo unicamente per notare come l'Inghilterra, paese eminentemente pratico, e che bada più alle necessità e all'utilità della vita che non alle speculazioni teoriche, ha più fede nella qualità che nella quantità dei giudici; nel loro valore più che nel numero.

In Francia il numero necessario per rendere i giudicati in Cassazione, anche nella sola sezione civile, non fu mai costante; andò anzi soggetto a frequenti variazioni. Prima era necessario il numero di 17 per ogni sezione, poi si scese a 15, poi si venne a 9, finalmente si stette fermi al numero di 11. Nel Belgio, a sezioni unite la sentenza è validamente resa col numero di 13 votanti. In Romania e nei Paesi Bassi bastano 11 votanti. In Danimarca e in Portogallo si richiede solamente il numero di 9.

In Russia, nelle udienze così dette di sezione, si pronunzia con cinque giudici, nelle udienze di dibattimento, danno sentenza sette giudici. Voi vedete dunque che era perfettamente nel vero

quando vi diceva che il numero di quindici votanti a sezioni riunite non è un dogma che abbia fondamento sopra un principio di ragione o di logica giuridica. Questo numero non ha importanza assoluta, ma relativa e contingente e dipende dalle circostanze, dai bisogni, dalle condizioni speciali dei luoghi, dai tempi, in cui si deve provvedere alla più retta amministrazione della giustizia.

Ho premesso tutto ciò per rendere ragione dell'emendamento che mi sono onorato di proporre. Questo mio emendamento provvede stabilmente all'ordinamento della Corte di cassazione in Roma per ciò che riguarda l'esercizio della sua giurisdizione a sezioni unite nelle cause civili e commerciali, provvede pure, in via transitoria, per tutto il tempo in cui le sezioni penali continueranno a rimanere nelle singole regioni, finché non sia esaurito il compito che loro è affidato.

Io propongo adunque che nelle materie civili e commerciali tutti i ricorsi, i quali devono a norma della legge essere decisi a sezioni unite, siano d'ora innanzi giudicati col numero di undici consiglieri.

Questo emendamento, secondo me, ha, innanzi tutto, il pregio di fare scomparire una grave disuguaglianza, che è nei nostri ordini giudiziari.

Nelle Corti di cassazione di Roma, di Napoli e di Torino, si giudica col numero di quindici, nelle Corti di cassazione di Firenze e di Palermo si giudica col numero di undici. Io propongo di uguagliare il numero dei giudicanti in tutte le Corti. Con ciò verrebbe tolta quella disuguaglianza che ho accennato, la quale urta contro il principio che la legge è uguale per tutti; dovendo tutti i cittadini avere le stesse garanzie, qualunque sia la regione in cui vivono per la tutela dei loro diritti.

So che taluno, contro questa mia proposta, muove la seguente obiezione. Si dice: se voi stabilite il numero fisso di undici consiglieri, menomate le garanzie di un buon giudicato, perchè in questi undici debbono necessariamente entrare coloro che hanno già manifestato la loro opinione, che hanno già giudicato, e non potete lusingarvi che costoro mutino il loro voto, che confessino di avere errato: la maggioranza sarà sempre di quelli che hanno votato, e questa maggioranza impedirà che, se vi è un errore, sia corretto.

Pare a me, e tengo per fermo, che questa obiezione non abbia in fatto nessun fondamento.

L'onorevole ministro guardasigilli mi consentirà facilmente che in tutte quelle Corti di cas-

sazione regionali, dove, pel disbrigo degli affari, è necessario che la sezione civile segga tutti i giorni non festivi della settimana, non si può fare a meno di un doppio turno. E per questo doppio turno è indispensabile il numero di quattordici consiglieri, di un presidente e di un vice-presidente. Saranno quindi sedici, d'ora innanzi, i componenti le sezioni civili, quali del resto son portati dall'organico. Fate il conto. Vi sarà quindi il numero necessario di quei giudici, i quali non hanno il loro voto vincolato; perchè questi possono essere nove e due soltanto quelli che hanno già giudicato la prima volta. Questi due, adunque, non sono la maggioranza che v'impedisca un secondo libero ed imparziale giudizio, nè che sia causa a persistere nell'errore, sono invece l'infima minoranza; il concorso della quale, lungi dall'essere dannoso, è utile: in quanto che richiamerà l'attenzione dei giudici, che dirò nuovi, su tutte le ragioni che hanno indotto la sezione civile a dar la sentenza che viene impugnata.

L'onorevole guardasigilli può benissimo, per regolamento (e sarà necessario), stabilire questo precetto: che a giudicare sui ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge debbono essere decisi a sezioni unite, siano chiamati primamente i consiglieri della sezione civile che non parteciparono alla prima sentenza, e solamente in sussidio a completare il numero dei quindici votanti si aggiungano i consiglieri che diedero voto nella prima sentenza. Così provvedendo darebbe una valida ed efficace garanzia di un giudizio ponderato, illuminato, savio, imparziale.

Il secondo vantaggio del sistema che io propongo è questo: che si toglie ciò che io chiamo una grave anomalia.

A giudicar le cause penali concorrono unicamente i giudici penali; e ciò è bene, ma per me non è l'ideale d'un buon tribunale di cassazione quello in cui a giudicare le ardue questioni civili sono chiamati i giudici che abitualmente attendono allo studio delle cose penali. Questi sono eminenti per ingegno, per coltura, per esperienza, nelle materie penali, ma se voi mantenete (ed io credo bene che si mantengano) come sono oggi le sezioni penali e civili permanenti, sarebbe troppo di domandare a tutti i giudici di Cassazione che abbiano lo stesso valore, la stessa esperienza, così nel diritto civile, come nel penale.

Ad ogni modo, e credo che in ciò concorra anche l'onorevole Cerruti, il quale fu solo a difendere questo combattuto articolo di legge, credo

che anch'egli, così valente cultore delle scienze giuridiche, converrà che si avrà più fede in 11 magistrati, dei quali nove non hanno il loro voto compromesso, che non nel numero di 15, quando di questo numero fanno parte tutti coloro che il loro tempo, e la loro vita hanno consacrato allo studio delle questioni penali.

Ho detto, per ultimo, che questo articolo 8 è dannoso.

L'onorevole relatore della Commissione, nella sua importantissima relazione, dice che danno non c'è, che gl'inconvenienti che si presentano sono frutto d'immaginazione.

Ho inteso qualcuno susurrare che le ragioni addotte dal relatore della Commissione non furono confutate. Io credo che veramente sia difficile su questo punto discutere a lungo.

Coloro che avversano questo articolo, sostengono che per esso sono menomati la dignità, il decoro e l'autorità delle Corti regionali. L'egregio relatore dice che ciò non è, che nulla si detrae alla considerazione, nè all'autorità delle Corti regionali.

Su questo punto io confesso che non posso seguire l'onorevole relatore.

Le questioni di dignità, di decoro, si sentono e non si discutono.

Ma io credo che non ci sia eloquenza, non ci sia ingegno che valga a dimostrare che le sezioni regionali non ne escano diminuite di autorità.

Nel sistema vigente le Corti regionali sono effettivamente supreme: hanno l'ufficio di sindacare, e non sono sindacate; con la legge attuale voi le riducete alla condizione che le loro decisioni sono soggette a censura e ad annullamento. Se ciò non sia diminuzione di autorità, in verità io non capisco più niente. Negare questo è negare la luce meridiana.

Ma vi sono degli inconvenienti molto più gravi di cui non trovo cenno nella relazione dell'onorevole Righi.

Pare a me che quest'articolo 8 contenga una offesa non lieve a una franchigia statutaria, a quella dell'articolo 71 dello Statuto il quale stabilisce che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Ora, o io m'inganno a partito, o questa legge ha il gravissimo inconveniente di porre in balia, della parte ricorrente, che è rimasta vinta nel giudizio di rinvio, di scegliere a suo talento il tribunale che deve dirimere definitivamente la controversia.

Ciò è naturale ed inevitabile conseguenza delle attribuzioni che volete conferire alla Cassazione

di Roma in materia civile, dandole mandato di decidere a sezioni unite tutte le cause già giudicate con prima sentenza dalle Corti supreme regionali.

Infatti l'articolo ch'io combatto dà facoltà alle sezioni unite di Roma, non solamente di giudicare dei motivi del ricorso, che sono di esclusiva competenza delle sezioni stesse, ma le autorizza a pronunziare altresì sui motivi del ricorso stesso che sono di esclusiva competenza della sezione civile.

Ora è troppo facile vedere come il ricorrente abbia piena balia di scegliere il suo giudice rivolgendosi alle sezioni unite di Roma, se in queste ha fiducia, ovvero alla sezione regionale se questa meglio lo affida. Non occorre molta sottigliezza d'ingegno nè molto sforzo per trovare in una sentenza della Corte di rinvio qualche proposizione errata, qualche espressione ambigua, qualche principio meno esatto, per colorire il ricorso alle sezioni unite di Roma, per sostenere che la Corte di rinvio non si è acconciata al giudizio della Corte di cassazione ribellandosi al principio di diritto affermato nella sentenza della Corte suprema. Può questo ricorso a sezioni unite non essere fondato, ma ad ogni modo il fine è raggiunto.

Così le sezioni unite di Roma, per ragione di connessità, giudicheranno non solo dei motivi di loro esclusiva competenza che non hanno ombra di fondamento, ma eziandio dei motivi che sono di competenza della sezione civile regionale. E per tal modo l'inganno alla legge è compiuto e la parte avversaria, con enorme abuso, è distolta dal suo giudice naturale.

Su questo punto ho inteso ieri l'onorevole Cerruti domandare degli schiarimenti all'onorevole ministro. Questi schiarimenti io li attendo, perchè dai medesimi vedrò se ciò che io temo sia una mia vana paura o una triste realtà.

Ad ogni modo l'onorevole Cerruti sostenne la tesi contraria; sostenne cioè che, quando il ricorso a sezioni unite non venga accolto perchè infondato, cessi la competenza delle sezioni stesse per ciò che riguarda il giudizio di competenza delle sezioni civili e sia stretto obbligo delle sezioni unite di rimandare la causa al giudizio della sezione civile regionale.

E per confortare il suo assunto l'onorevole Cerruti ha ricorso perfino al diritto romano. Io non anderò tanto oltre, ma cercherò solo quali siano stati il senso e la portata di questo articolo il quale ebbe origine nel Senato. Egregi oratori nell'altro ramo del Parlamento rilevarono lo sconcio gra-

vissimo che deriva dal moltiplicarsi dei giudizi nelle Corti di cassazione, dal vedersi palleggiate le cause ed i ricorsi da una Corte suprema all'altra, e dall'essere lo stesso ricorso giudicato prima dalle sezioni di Roma e poi dalla sezione regionale. Come mezzo acconcio ad ovviare a cosiffatto sconcio, il quale aggrava i litiganti di non leggere spese e negli ordini giudiziari crea una nuova anomalia, venne fuori in Senato l'aggiunta fatta all'articolo 8 secondo la quale la Corte di cassazione di Roma era abilitata a giudicare dei motivi del ricorso di esclusiva competenza delle sezioni civili regionali. L'onorevole senatore Auriti commentava l'aggiunta con le seguenti parole: " Può avvenire che un ricorso contenga motivi da doversi decidere a sezioni unite, e motivi da doversi decidere a sezione civile semplice. Or trattandosi di quistioni che son tutte di merito, e non già di merito e di competenza, devesi applicare la prima delle regole da noi enunciate di sopra; la Corte di cassazione di Roma deciderà a sezioni unite ed a sezione semplice, per l'unità della continenza della lite, i primi e i secondi motivi del ricorso. »

E parendo che il commento non fosse abbastanza chiaro, in una seduta susseguente, in quella del 16 marzo, lo stesso senatore insisteva, dicendo così: " L'aggiunta all'articolo 8 è una dichiarazione nuova che viene a decidere una questione che altrimenti potrebbe essere variamente risolta. Ed infatti, essendo la competenza della Corte di cassazione di Roma proclamata per ricorsi a sezioni unite potrebbe dubitarsi, che, essendovi altri motivi da decidersi a sezione semplice, non basti che questi motivi del ricorso, e i vecchi riprodotti e i nuovi, siano tutti attinenti al merito, per concludere di necessità, che il giudizio debba essere unico per l'integrità della continenza della lite, essendovi una specie di distinzione di giudice tra la Corte a sezione semplice e la Corte a sezioni unite.

" L'aggiunta dunque è utile per rimuovere i dubbi d'interpretazione, è opportuna e giusta intrinsecamente, informandosi al principio dell'unità del giudizio, della speditezza della procedura, della economia delle spese. »

Dunque, una delle due, o mantenete all'articolo 8 l'interpretazione che gli ha data l'onorevole senatore Auriti, ed allora si è dimostrato ciò che io diceva, cioè che vien data facoltà al ricorrente di scegliere il giudice che gli talenta per impugnare le sentenze emanate in sede di rinvio; o resta l'interpretazione che l'onorevole

Cerruti dà all'articolo 8 ed allora si cade nell'altro inconveniente che si è voluto evitare, cioè il palleggiarsi dei ricorsi dalla Corte centrale di Roma alle Corti regionali, da Roma cioè a Palermo, da Roma a Torino, a Napoli, a Firenze. (*Conversazioni*).

Veggio che la Camera desidera che io ponga termine a questo discorso, e concludo; soltanto mi giova notare ancora due anomalie che possono nascere dalla disposizione dell'articolo 8.

Io suppongo che in una sentenza emanata in sede di rinvio vi siano parecchie parti litiganti; suppongo che queste parti abbiano nella causa comunanza d'interesse. Di queste taluna crederà o tenterà di far credere che la sentenza resa in sede di rinvio contraddica il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione, e per questo occorra ricorrere alla sezione riunita di Roma; un'altra avrà un'opinione contraria; avviserà che il giudice di rinvio abbia accettato le norme di diritto della Corte di cassazione, e si rivolgerà alla sezione civile regionale. Che cosa avverrà in questo caso? Io suppongo che essendovi due ricorsi distinti a due diverse autorità, la Corte di cassazione di Roma e la Corte di cassazione regionale, questa non affretterà il suo giudizio, ma attenderà il responso della Corte romana.

Il responso emana: esso respinge i motivi di competenza delle Sezioni unite e, pronunciando senz'altro su quelli di competenza della sezione civile, cassa la sentenza denunziata.

In questo caso la Corte di cassazione regionale, investita del ricorso da una delle parti, che cosa dovrà fare? Darà essa pure la sua sentenza nel ricorso ad essa deferito o dovrà rimandare il ricorso della Cassazione di Roma che vuolsi competente per continenza di causa? Voi potete risolvere la questione in un mondo o nell'altro; ma io stimo opportuno che sia chiarito questo modo perchè non nascano dei conflitti, ed in ogni caso sia apprestato il modo di risolverli.

Faccio un'altra ipotesi che può avverarsi e dar luogo ad altri conflitti.

Oggi è massima che non si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza che siasi uniformata alla decisione della Corte suprema. Ma chi assicura che una Corte territoriale, la quale abbia visto annullata dalla Cassazione di Roma una sentenza per un motivo contrario alla propria costante giurisprudenza, non sia per abbandonare una tale massima e non cassi una sentenza che decise conformemente alla sezione di Roma? Del resto è evidente che, se più Corti di cassazioni intervengono successivamente a pro-

nunziare sulla stessa causa, possono facilmente contraddirsi e creare un vero guazzabuglio. Con quanto prestigio della giustizia e con quanto vantaggio della parte litigante non occorre il dire.

Finalmente io debbo ancora rivolgere una parola all'onorevole Righi.

L'onorevole Righi ha detto: A tutti questi difetti che voi avete accennato, e che vennero ampiamente sviluppati nell'altro ramo del Parlamento cioè conflitti di giurisdizione, diminuzioni di prestigio delle Corti regionali, aumento delle liti, allettamento a ricorrere alle sezioni unite si contrappone un rimedio, cioè la virtù dei magistrati.

Signori, io ho fede nella virtù dei magistrati, vi ha fede tutta la nazione; ma io credo che si possa e che si debba desiderare, che la virtù del magistrato non sia tentata nè posta inutilmente a duro cimento. Io credo che alla natura umana non si possa domandare se non quella media di virtù e d'eroismo che essa può dare. Onorevole ministro, Ella ha udito un coro universale di lodi che tributano meritato omaggio all'ingegno, alla dottrina, alla prudenza, al senno, all'accorgimento di Lei, ed esaltano gli eminenti servizi che Ella ha reso e rende alla legislazione del paese ed alla causa della giustizia.

Queste lodi vennero a lei da tutti i lati della Camera, senza distinzione di parte politica e perciò debbono tornare a lei tanto più gradite.

Onorevole ministro! Ella così a giusto titolo glorioso come uomo politico e come giurista, per le vittorie riportate nella legislazione commerciale e nella legislazione penale; Ella così devoto ai principii di giustizia, di libertà e di progresso voglia, ne la prego riverentemente e con tutta la forza del mio animo, non consacrare in questa legge, che ha tante parti buone, una disposizione che incontra tanta avversione, che suscita tanti timori e pericoli, che non è punto liberale, e nei nostri ordini giudiziarii, già tanto imperfetti ed anormali, segna non un miglioramento ma un regresso. (*Bravo!*)

**Zanardelli**, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Zanardelli**, ministro di grazia e giustizia. Dopo tanti giorni di discussione mi pare veramente giunto l'istante di *calar le vele e raccogliere le sarte*; ed io, da parte mia, contribuirò a questa opera, applicando il precetto del *breviter loquendi*, cui intendo di essere ossequente non meno dell'onorevole mio amico il relatore della Commissione.

Tanto più credo facile il parlare ora assai brevemente, perchè questo articolo 8, sembrami di tale semplicità da imporsi per sè stesso, sembrami di una evidenza veramente luminosa.

Data la legge, dati i primi sette articoli della medesima, alcuni di quelli stessi oratori che al complesso del disegno di legge fecero opposizione, come ad esempio l'onorevole Simeoni, dichiararono che ammesso il resto del progetto, ed ove il medesimo venisse accettato, era da accogliersi indubbiamente questo articolo ottavo.

Anche in Senato come in questa Camera, l'articolo 8 fu argomento di viva ed autorevolissima opposizione. Ma nonostante l'autorità somma di alcuni senatori che lo combatterono, esso fu approvato con una concordia di voti quasi unanime, con una concordia anche maggiore di quella accordata all'intero disegno di legge.

Ed io ricordò pure, che quando questo disegno di legge fu approvato dal Senato, io ebbi dal Foro specialissime manifestazioni di compiacimento per questa disposizione dell'articolo 8, pel quale la Cassazione di Roma anche in materia civile potrà dare una sintesi vigorosa, la quale faccia penetrare nella coscienza giuridica quelle verità al cui accertamento hanno contribuito gli studii pazienti e la diligente analisi di tanti anni di esperienza, durante i quali sulle più gravi questioni fu preparato molto materiale scientifico dalla giurisprudenza delle Corti supreme e delle Corti d'appello.

Ciò premesso, a me pare incontrastabile che l'articolo 8 sia un corollario necessario degli articoli precedenti.

Difatti che cosa abbiamo fatto coi primi sette articoli già dalla Camera approvati? Abbiamo soppresso nelle quattro Cassazioni regionali la sezione penale.

Non resta adunque in queste quattro Corti che una sola Sezione, la Sezione civile.

Posto ciò non occorre di essere giuristi, non occorre di essere deputati per capire a prima giunta, che, essendovi una Sezione sola, non è più possibile parlare di Sezioni unite perchè manca la materia da unire. Una sola Sezione e giudizio a Sezioni unite sono una contraddizione in termini.

Ma, per rendere possibile questo giudizio, i nostri onorevoli avversarii furono tanto ingegnosi che seppero ricorrere ad un certo articolo della legge sull'ordinamento giudiziario, l'articolo 285, in forza del quale, ove sia scarso il personale di qualche Corte di cassazione, si può giudicare a sezioni unite anche col solo inter-

vento di undici giudicanti, ed anche completando questo numero con magistrati appartenenti alle Corti di appello.

Ora, è vero che avvi questa disposizione, ma essa è fra le disposizioni transitorie, è scritta pei casi eccezionali, e quindi non potrebbe razionalmente diventare una disposizione permanente, ordinaria e normale.

Perciò sembrami strano citare il predetto articolo 285, il quale è fra le disposizioni transitorie per casi affatto eccezionali, mentre avvi fra le disposizioni fondamentali quella dell'articolo 127 della stessa legge sull'ordinamento giudiziario, il quale, in via normale, stabilisce che ne' giudizi a sezioni riunite si debba giudicare con un numero di magistrati *non minore* di quindici, sicchè il numero di quindici è considerato come un *minimum*, anzichè come il *desideratum* di questi giudizi, i più importanti fra tutti.

E specialmente è desiderabile un numero considerevole perchè in troppo forte proporzione non siano que' giudicanti che parteciparono al primo giudizio della sezione civile.

A questo proposito, poichè l'onorevole mio amico Basteris ha parlato della Francia (almeno mi parve, dappoichè la sua voce non giunse bene insino a me) debbo ricordare che in Francia ne' giudizi a sezioni riunite i magistrati che giudicarono la prima volta sono tutt'al più nella proporzione di uno a tre.

E invero, ammesso il numero di soli undici giudicanti, nei predetti giudizi a Sezioni unite, che cosa avverrebbe? Avverrebbe, specialmente in quelle Corti dove la Sezione civile è composta soltanto di sette magistrati compresi gli applicati, come a Firenze, eppure di dieci come a Palermo, avverrebbe che la maggioranza dei giudicanti, in queste cause le più gravi fra tutte, sarebbe necessariamente formata dalle stesse persone che hanno profferito la prima sentenza, che hanno il loro voto già pregiudicato dalla prima decisione; sicchè questo giudizio a Sezioni riunite diventerebbe privo di autorità, diventerebbe affatto illusorio. Perciò anche da questo lato la necessità dell'articolo 8 mi pare di un'evidenza irrefragabile.

Se non che a questo articolo 8, che mostrai indispensabile, quali obiezioni si sono fatte?

L'onorevole Finocchiaro-Aprile, nel suo eloquente ed ingegnoso discorso, disse che con l'articolo 8 si pregiudica la questione dell'ordinamento della suprema magistratura in materia civile, mentre il Ministero, la Commissione, e da ultimo la stessa Camera, col suo voto, dichiararono di volerla impregiudicata.

Ora non è, invece, in alcun modo giustificato il timore dell'onorevole Finocchiaro-Aprile. Che cosa è infatti, che si volle da me, dalla Commissione e dalla Camera, lasciare impregiudicato? La questione tra Cassazione e Terza istanza. Ciò posto, è chiaro che se prevalessse il sistema della Cassazione, siccome si è sempre detto che concetto essenziale della Cassazione è l'unicità, non potrebbero più rimanere Corti supreme. Ma, quanto alla Terza istanza, nulla viene pregiudicato col sottrarre alle Cassazioni regionali il giudizio a Sezioni riunite. Imperocchè un tribunale di terza istanza che non cassa e non rinvia, non deve avere, non ha quel giudizio a sezioni riunite al quale si fa luogo in seguito al dissenso della Corte di rinvio.

Una riprova di quanto dico si ha in ciò, che, mentre qui l'onorevole Finocchiaro Aprile espresse il timore che resti vulnerato il sistema della Terza istanza ed assicurato il trionfo della Cassazione in materia civile, in Senato udii esprimere un timore affatto opposto. Vi furono alcuni senatori, se non erro gli onorevoli Pessina e Calenda, i quali dissero di credere che con le disposizioni di questo disegno di legge si aprirebbe la via alla terza istanza.

Un'altra obiezione fu messa innanzi dall'onorevole mio amico Della Rocca e da altri oratori i quali opposero che con questa disposizione dell'articolo 8 si lederebbe il principio dello Statuto che vuole l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge; poichè nei giudizi a sezioni riunite, mentre quei cittadini che sono nella giurisdizione della Corte di cassazione di Roma, avrebbero in parte i giudici che parteciparono al primo giudizio, così non avverrebbe per que' cittadini che sono soggetti alla giurisdizione delle altre Corti di cassazione. Ma l'onorevole mio amico Della Rocca non può non riflettere che ben maggiore disuguaglianza dei cittadini innanzi alla legge si avrebbe con la soppressione dell'articolo 8. Imperocchè in tal caso a Roma il giudizio a sezioni riunite sarebbe composto di almeno quindici giudici, sarebbe quindi pienamente normale; invece nelle Corti di cassazione regionali, in quelle specialmente di Palermo e di Firenze, sarebbe di undici, e quindi, per le ragioni che ho dette, veramente anormale. Sembrami perciò evidente che questa disuguaglianza sarebbe ben più grave di quella della quale ha parlato l'onorevole Della Rocca.

Nè basta; chè alla ineguaglianza dipendente dall'articolo 8, si può rimediare nel modo suggerito dall'onorevole Buttini, determinando, cioè, o

nel regio decreto che dovrà contenere le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge, o per disposizione di ordine interno, che, a Roma, non debbano prender parte al giudizio a sezioni unite quei giudicanti che intervennero nel giudizio della sezione civile; il che sarà agevole perchè qui diciassette o diciotto giudicanti apparterranno alla sezione civile, sicchè il maggior numero di questa sezione rimase estraneo alla sentenza primitiva.

Resta perciò dimostrato, che mentre il difetto di disuguaglianza che deriverebbe dalla soppressione dell'articolo 8, non può essere senza gravi inconvenienti eliminato; quello invece che si accusa, derivante dal mantenimento dell'articolo 8, può esser tolto assai facilmente.

L'onorevole Basteris parmi infatti sostenesse che col suo emendamento non vi sarebbe più alcuna ineguaglianza, poichè sarebbe stabilito che dappertutto, e quindi anche a Roma, si pronunciasse a sezioni unite con undici giudicanti.

Ma a me pare che per tal modo si faccia assai peggio che da Scilla cadere in Cariddi! I due scogli sono ben altrimenti diversi.

Undici giudicanti! Io già lo dissi: soprattutto a Firenze e a Palermo si tornerebbe con poca differenza, a quelli stessi magistrati che hanno giudicato la prima volta. Ora, dovrebbe essere questa la garanzia di cui noi verremmo a circondare questi giudizi a sezioni unite, i quali, non bisogna dimenticarlo, sono i più gravi fra tutti, sono quelli in cui, per la difficoltà delle questioni, avvi il persistente dissenso fra la Corte di cassazione e le Corti di merito?

L'onorevole Della Rocca sostenne pure, che mandando pel giudizio a sezioni unite, alla Cassazione di Roma quei giudicabili i quali ora adiscono le Corti di cassazione regionali, si sottraggono i giudicabili stessi ai loro giudizi naturali.

Questo obbietto, anche quando si discusse la legge del 1875, che dava esclusivamente alla Cassazione di Roma la competenza in materia tributaria, elettorale ed altre d'interesse generale, era stato fatto dall'allora deputato, ed ora senatore, Castellano. Ma assai bene rispose l'onorevole Mancini, quale relatore intorno a quel disegno di legge, che i giudici naturali sono quelli che la legge determina; e quindi, in virtù della nuova legge, il giudice naturale nei giudizi a sezioni unite, sarebbe la Corte di cassazione di Roma.

**Della Rocca.** Ho parlato di sezioni semplici...

**Zanardelli,** ministro di grazia e giustizia. Si è pure da altri sostenuto che il togliere alle Corti

di Cassazione regionali i giudizi a sezioni unite, le esautori, tolga loro prestigio e dignità.

Ora, nessun ministro guardasigilli vorrebbe certamente non soltanto a quelle autorità che stanno al vertice dell'ordine giudiziario, ma neppure a quelle che stanno nei gradi inferiori, scemare credito ed autorità. Ma come si può dire scemato il prestigio, quando non è questione di gerarchia, di superiorità o di inferiorità, ma è questione di funzioni diverse? La diversità delle funzioni non esautora alcuno.

Gli annullamenti delle sentenze delle Corti di appello non esautorano queste Corti di merito. Ed ora la dignità, il prestigio delle Sezioni civili delle Corti di cassazione non è diminuito dal giudizio diverso dato dalle Sezioni riunite. Ed anche in seguito all'approvazione di questo disegno di legge la Sezione civile di Roma potrà vedere annullate le sue sentenze dalle Sezioni riunite, senza alcun detrimento del suo prestigio, della sua autorità.

Del resto non è un attributo naturale e necessario delle Corti di cassazione quello di dire l'ultima parola della legge. Lo ha stabilito la legge nostra perchè ha copiato dalla Francia la infelice legge Persil del 1837. Ma nella stessa Francia prima di quest'ultima legge, l'ultima parola, invece che dalla Corte di cassazione, era data, o dal potere legislativo secondo la legge del 1790, o dal Consiglio di Stato secondo la legge del 1807, o dal capo dello Stato secondo la legge del 1824, o dalle Corti d'appello, in caso di persistente dissenso, secondo la legge del 1828. Ora, se non era menomato il prestigio della Corte di cassazione di Francia pel fatto che spettasse l'ultima parola alla Corte d'appello, molto meno lo sarà, se spetti, per funzione propria e diversa, alla Corte di cassazione di Roma.

Si è pure opposto, che le disposizioni del presente disegno di legge circa al giudizio delle sezioni riunite potrebbero porgere modo ai litiganti di scegliere quel giudice che preferiscono, sfuggendo al giudizio della Corte regionale, col mettere innanzi, nel ricorso, de' mezzi dichiarati di competenza delle sezioni riunite, ma che tali invece non sono, ottenendo così di investire la Corte di Roma del giudizio della causa, e facendole poi giudicare unicamente di mezzi di competenza della sezione semplice.

Potrei rispondere, in proposito, che è vano immaginare, per combattere l'articolo, dei casi che non è escogitabile possano verificarsi. Si può escogitare tutto a questo mondo, ma non mi pare sia ragionevole immaginare ipotesi contro cui sta

l'interesse stesso del ricorrente, al quale giova di adire quella Corte che già gli ha dato ragione. Ma se anche, contro ogni verosimiglianza, il ricorrente facesse quello che si immagina, mi sembra che alcun inconveniente non si verificherebbe, perchè la Corte di cassazione di Roma manderebbe la causa alla Sezione semplice regionale. Così rispondo anche al mio onorevole amico Della Rocca, il quale manifestava il desiderio che io a tale proposito avessi a dare risposta adesiva dell'interpretazione in tal senso espressa dall'onorevole Cerruti. Ora, io non ho alcuna difficoltà di dichiarare che convengo in tale interpretazione.

Convengo, per la lettera della legge citata ieri dall'onorevole Cerruti, poichè essa parla dei ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni riunite.

Ma, anche fatta astrazione dalla lettera della legge, ciò mi sembra sia voluto dallo spirito della legge medesima. E infatti, perchè si stabilì, nell'articolo 8, che la Corte di Roma, quando è adita per motivi che danno luogo al giudizio a sezioni unite, debba pronunciare anche per gli altri motivi del ricorso che sarebbero di competenza d'una sezione semplice? Per il principio della continenza di causa: principio così evidente, che, a rigore, non sarebbe occorsa una espressa disposizione, introdotta soltanto per togliere ogni dubbio in proposito. Ciò posto, se la continenza di causa non c'è, svanisce la competenza delle sezioni unite. La Cassazione di Roma non potendosi occupare del principale, non si potrà occupare nemmeno dell'accessorio. Ove quindi si verificasse il predetto inescogitabile artificio, mancando il principale che darebbe luogo alla competenza, nè potendosi applicare il principio della continenza di causa, il ricorso verrebbe rimesso alla sezione regionale. (*Benissimo!*)

L'onorevole Basteris, se ho bene inteso le sue parole, mi pare che immaginasse un'altro caso: quello, cioè, che contro la stessa Sentenza d'una Corte di rinvio, una parte ricorra alla Corte di cassazione centrale per motivi di competenza delle Sezioni riunite, l'altra alla Cassazione regionale per motivi di competenza della Sezione semplice.

Ma per questo caso ci è bastante guarentigia l'interesse stesso del controricorrente, il quale dirà a chi spetti giudicare per continenza di causa; certo che inconvenienti ne potranno sempre avvenire a chi dimentica il vecchio adagio che *vigilantibus non dormientibus jura succurrunt*.

Io dimostrai pertanto che per l'articolo 8 nessuno dei temuti inconvenienti può verificarsi,

mentre molti se ne verificherebbero sopprimendo l'articolo 8, e mantenendo il giudizio a sezioni unite dove non si ponno unire sezioni, perchè avvii una sezione sola.

Ma devo aggiungere che, del resto, l'articolo 8 porta de' grandissimi vantaggi alla giustizia nelle materie civili.

Porta grandissimi vantaggi in primo luogo perchè, come i primi sette articoli assicurano l'unità della giurisprudenza nella materia penale, l'articolo 8 l'assicura nelle materie civili, almeno per quanto riguarda le questioni più ardue, perchè le questioni più ardue sono quelle appunto in cui avvii una persistente contraddizione fra Corti e Corti, e si trattano quindi a sezioni riunite.

Un altro grandissimo vantaggio conseguiremo con l'articolo 8: il vantaggio di far sì che sia di gran lunga accresciuta l'autorità del giudizio a sezioni riunite, l'autorità de' responsi in quelle questioni, che, come dissi, sono più ardue e più gravi. Al presente infatti è il parere d'una sola Corte di cassazione che prevale contro quello di due Corti d'appello. Per l'articolo 8, invece, od avremo in caso di rigetto l'autorità conforme di due Corti di cassazione, od avremo, in caso di annullamento, il responso conforme di tre autorità giudiziarie, vale a dire di due Corti d'appello e della Corte di cassazione a sezioni riunite, il che dà una grandissima autorità all'interpretazione di legge.

Un altro incommensurabile vantaggio della disposizione dell'articolo 8, io lo ravviso in ciò appunto in cui i nostri onorevoli contraddittori hanno voluto ravvisare un danno.

L'onorevole mio amico Finocchiaro vi diceva che per l'articolo 8, saranno per lo più giudici nuovi quelli che giudicheranno della causa a sezioni unite nella Corte di cassazione di Roma, e soggiungeva essere nell'essenza del giudizio di Cassazione che la causa debba invece essere giudicata da chi giudicò la prima volta.

Secondo me, al contrario, lungi dall'essere essenziale al giudizio di Cassazione che giudichino quei giudici che hanno la prima volta giudicato, ciò non è anzi che un fatto il quale viola quel principio giuridico secondo il quale quando il giudice ha pronunziato, cessa di essere giudice, perchè bene o male ha esaurito il suo ufficio: *Judex postquam sententiam dixit, judex esse desinit... semet, male seu bene, officio functus est*.

A me pare evidente che sia un grande vantaggio avere, in questi gravi giudizi, la pronuncia di giudici la cui opinione non è pregiudicata, ma che possono considerarsi serenamente e pienamente neutrali.

E tale era pure l'opinione di un uomo competentissimo e illustre, il compianto Pescatore, il quale diceva per tale difetto appunto irrisorio il sistema dei rinvii. « Oh! stupendo diritto di opposizione, scriveva egli, quando il mio contraddittore deve dare egli stesso la sovrana sentenza! La Corte di cassazione pronuncia in tali casi a sezioni riunite; sì, ma è pur sempre la medesima Corte, e l'ultima parola corrisponde quasi sempre alla prima, come è provato dalla esperienza. » Quindi a me pare una grande provvidenza cotesta la quale toglie lo sconcio gravissimo, che, mentre a nessuno verrebbe in mente di affidare il collaudo dell'opera allo stesso artista che l'ha compiuta, si dia a giudicare della propria sentenza al magistrato stesso che l'ha pronunciata.

Perciò, concludendo, io dico che, come i primi sette articoli di questa legge che voi avete approvati recano un grandissimo vantaggio alla amministrazione della giustizia penale, così quest'art. 8 ne reca uno di grandissimo valore alla retta amministrazione della giustizia civile. (*Benissimo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

**Vastarini-Cresi.** Chiedo di parlare contro la chiusura.

**Cambray-Digny.** Chiedo di parlare.

**Luchini Odoardo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Contro la chiusura non può parlare che un oratore. Ha quindi facoltà di parlare in questo senso l'onorevole Vastarini Cresi.

**Vastarini-Cresi.** Io prego gli onorevoli colleghi, i quali hanno domandata la chiusura, di non volerli persistere: dappoichè l'argomento che si discute è dei più gravi, ed io avrei alcuni dubbii da manifestare intorno al modo come potrà funzionare questa Cassazione a sezioni unite di cui parla l'articolo ora in esame.

Io sono un uomo del mestiere, eppure non so rendermi conto del modo come in certi casi, questa giurisdizione verrebbe a funzionare. Permetta adunque la Camera che, senza alcun sentimento di opposizione, palesando i miei dubbii, io domandi i necessari schiarimenti al ministro ed alla Commissione; dichiarando fin da ora che, se questi schiarimenti saranno tali da rassicurarmi, intorno al retto funzionare di questo magistrato, io voterò volentieri l'articolo ottavo.

**Presidente.** La chiusura essendo stata appoggiata la metto a partito: coloro che intendono sia chiusa la discussione, sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la chiusura è approvata.*)

Verremo dunque ai voti per l'articolo 8:

Come la Camera ha udito ci sono due emendamenti: uno dell'onorevole Basteris, e l'altro dell'onorevole Falconi, il quale propone la soppressione del primo comma dell'articolo 8 e quando questa soppressione non sia accolta propone di modificarlo.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Chiaves che è subordinata all'accoglimento di una delle due proposte degli onorevoli Falconi, e Basteris.

Onorevole relatore, la Commissione accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Basteris?

**Righi, relatore.** Non lo accetta.

**Presidente.** Leggo dunque l'articolo sostitutivo dell'onorevole Basteris che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

« I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno giudicati in tutte le Corti di cassazione del regno col numero di undici consiglieri della sezione civile.

« Solo in caso di mancanza o d'impedimento dei consiglieri della sezione civile saranno chiamati nella Corte di cassazione di Roma i consiglieri della sezione penale.

« Lo stesso si osserverà per le Corti di cassazione di Firenze e di Napoli, di Palermo e di Torino, finchè continueranno a sedere in esse le sezioni penali a norma dell'articolo 4 della presente legge: tolte queste sezioni, si provvederà secondo l'articolo 9. »

Lo pongo a partito.

Chi lo approvi si alzi.

(*Non è approvato.*)

Viene ora la proposta dell'onorevole Falconi, il quale vuole o che si sopprima il primo comma dell'articolo 8 o sia modificato nel seguente modo:

« Per le decisioni a sezioni unite dei ricorsi in materia civile e commerciale, quando manchi il numero di undici votanti nelle sezioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, sarà esso completato a norma dell'articolo 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, applicandosi a Napoli ed a Torino le disposizioni della legge del 12 dicembre 1875, n. 2837. »

Metto prima a partito la proposta soppressiva del 1° comma dell'articolo 8°.

Chi l'approva si compiacca di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

**Falconi.** Ritiro la mia proposta modificativa.

**Presidente.** Metto dunque a partito l'articolo 8 del disegno di legge, come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione e che rileggo:

“ I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.

“ Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale. »

Coloro i quali intendono di approvare questo articolo 8 si alzano.

(È approvato).

La Camera rammenta che rimase sospesa ogni deliberazione intorno all'articolo 4 che ora potrebbe discutersi. Esso suona così:

“ Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

“ Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

“ Con decreti reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma. »

L'onorevole Cuccia aveva presentato il seguente emendamento all'articolo 4:

“ Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi fino al 31 dicembre 1890.

“ I ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttavia pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma. »

L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgerlo.

**Cuccia.** Questo emendamento mi pare che non abbia necessità di svolgimento, perchè è chiaro abbastanza. I precedenti progetti relativi alla stessa materia, riconobbero la necessità di coordinare il nuovo col vecchio, e quindi accordavano il

tempo indispensabile affinché le Corti che andavano a chiudersi potessero esaurire il lavoro pendente. Il disegno di legge metterebbe un termine non minore di un anno; è un termine che a me pare insufficiente; ma se il Governo opina diversamente, faccia come crede. Se però l'esperienza dimostra che non c'è materialmente il tempo di esaurire i ricorsi pendenti, nè in un anno di preparare una decorosa installazione alla Corte centrale, in questo caso io mi permetterei di pregare il ministro di volere accettare il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Zanardelli, ministro guardasigilli.** Accettare lo emendamento non posso. Credo però che i fini che l'onorevole Cuccia ha in mira potrebbero in determinate eventualità essere altrimenti conseguiti.

Non posso accettare l'emendamento, perchè quando si stabilì il termine di un anno per la esistenza temporanea di queste sezioni allo scopo di sbrigare l'arretrato, ciò venne fatto in base a calcoli istituiti, secondo i quali si ritenne che quel termine possa bastare. Per alcune Corti anzi è forse anche troppo lungo.

Se per alcune altre non basterà, io proporrò per legge una proroga. Ma sarebbe tanto più fuori di luogo lo stabilire fin d'ora un termine lungo, perchè mentre io tengo a dare un impulso all'attività, allo zelo, all'energia dei funzionari, ove si mettesse un termine lungo verrei a dare precisamente l'impulso contrario.

Spero che l'onorevole Cuccia sarà pago di queste dichiarazioni.

**Presidente.** Onorevole Cuccia, mantiene Ella o ritira il suo emendamento?

**Cuccia, relatore.** Non accettandolo il Governo, lo ritiro.

**Presidente.** Allora metto a partito l'articolo 4 come è stato proposto dalla Commissione o dal Governo e che rileggo:

“ Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

“ Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

“ Con decreti reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni;

ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Articolo 9. Quando, per essere cessato il servizio delle sezioni penali, manchi in alcuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, il numero legale dei votanti per la decisione degli affari civili e commerciali, il Primo Presidente chiamerà all'uopo presidenti di sezione o consiglieri della Corte di appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza del grado, e nel grado l'ordine di anzianità.

» Alla supplenza dei funzionari del Pubblico Ministero provvederà il ministro di grazia e giustizia. »

(È approvato).

« Articolo 10. Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

« Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

« Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel regno il nuovo Codice penale, ed in ogni caso al 1° aprile 1889. »

Intorno a questo articolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

**Simeoni.** Desidero dal ministro una assicurazione intorno all'applicazione dell'articolo 10.

L'onorevole ministro mi pare abbia lasciato intendere che egli presenterà, nel più breve tempo possibile, la riforma della procedura, per la quale si possa anche ottenere la migliore possibile attuazione della Cassazione unica.

Mi aspetto quindi una sua formale assicurazione, per cui la Camera possa essere tranquilla che, con l'attuazione completa della legge sulla Cassazione, cioè di qui a poco più di un anno, si potrà avere una riforma della procedura, per ciò che ha tratto alla materia dei ricorsi.

L'onorevole ministro non disconoscerà la convenienza di dovere applicare, unitamente alla Cassazione unica, la riforma della procedura in quanto ai ricorsi.

Oggi i motivi di ricorso che formano la sola materia del contendere in Corte di cassazione, possono essere prodotti nelle cancellerie locali;

ma con le forme dei verbali e delle sentenze, che non si estendono, come la legge vorrebbe, ma che si lasciano per molto tempo non compilati, non si può fare la difesa vera, nè la produzione dei veri motivi di ricorso nelle cancellerie locali.

Quindi io desidero che l'onorevole ministro assicuri la riforma della procedura, nel senso che si abbia maggior garanzia dai ricorrenti, i quali siano certi di poter presentare i loro motivi, sia nelle cancellerie locali, mediante lo studio dei verbali e delle sentenze, sia nelle cancellerie del supremo collegio. E quanto a questi ultimi, io faccio notare che i termini attuali della procedura non sono sufficienti.

Questi potevano essere sufficienti col sistema vigente per le Cassazioni, quando cioè i ricorsi si presentavano alle singole Cassazioni regionali; ma una volta che si tratta di venire dai punti più lontani del regno a Roma, bisogna che, come è stabilito per tutti gli altri termini consimili, i quali si prolungano di un giorno per ogni trenta miriametri di distanza, si abbiano a prorogare ugualmente, i termini utili alla presentazione dei motivi principali e poi degli aggiunti; altrimenti, l'istituto del ricorso per i poveri sarebbe una derisione; e questo non può volerlo, primo fra tutti, l'onorevole Zanardelli.

Un'ultima cosa ed ho finito.

L'onorevole ministro dovrà provvedere in questa riforma della procedura ad altri importanti argomenti, che pure concernono le modalità dei ricorsi: parlo delle domande di libertà provvisoria anche nei casi di condanne al carcere; e così tante altre di tali forme, che per brevità ometto.

Ed un'ultima considerazione.

Oggi, quando si annullano giudizi penali e si rinviano ad altre Corti di assise o di appello, o ad altro tribunale o pretura, le Corti di cassazione hanno la costante e lodevole abitudine di rinviarli al magistrato più vicino a quello del luogo in cui fu pronunciata la prima sentenza.

Non fa così la Corte di cassazione di Roma delle cui disposizioni, io non discuto, imperocchè io non vengo a dire se faccia bene o faccia male sin qui. Dico solamente che ora, di fronte ad una disposizione per cui tutte le cause penali dovranno essere accentrate a Roma, mi pare che debba disporsi per gli interessi stessi della giustizia e per quelli dei poveri litiganti, che si facciano i rinvii o ad altra sezione dello stesso magistrato di merito o ad altro magistrato viciniore, come vorrebbe lo spirito della legge e l'intendi-

mento del legislatore, e più non si consenta di rinviare i giudizi a magistrati lontani, inquantochè nei casi di ripetizione dei dibattimenti, si danneggerebbe di molto la finanza pubblica ed anche la privata, ingiustamente.

Anche su questo argomento mi aspetto le assicurazioni del ministro guardasigilli.

Io non domando che si aggiunga nell'articolo una sanzione per cui la Camera statuisca l'obbligo della riforma di procedura contemporaneamente all'andata in vigore della Cassazione unica: purchè l'onorevole ministro lo garantisca, ne sarò soddisfatto.

**Presidente.** Prendano i loro posti onorevoli colleghi, che la votazione deve procedere con regolarità.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Io non amo assumere alcun impegno senza la sicurezza di poterlo mantenere. Ora io ho intenzione di dare avviamento anche alle modificazioni del Codice di procedura penale; anzi per effetto stesso dell'approvazione del Codice penale si rendono necessarie molte modificazioni al Codice di procedura penale. Dunque io a questo compito già mi accingo, ma quanto al dire poi che le modificazioni che presenterò siano in uno od in un altro senso, la Camera e l'onorevole Simeoni consentiranno che io non posso farlo fin d'ora.

**Presidente.** L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

**Simeoni.** A me basta l'assicurazione data dall'onorevole ministro che egli provvederà in tempo, e prima dell'attuazione completa dell'istituto della Cassazione, alle opportune riforme della procedura penale, in merito della quale a suo tempo discuteremo insieme. Ne prendo atto, e ne aspetto con la Camera l'attuazione.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10 di cui dò nuovamente lettura:

“ Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

“ Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

“ Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel regno il nuovo Codice penale, ed in ogni caso al 1° aprile 1889. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Verrebbe in ultimo l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini (*Rumori*), che sarebbe il seguente:

“ È data facoltà al Governo del Re di abolire con decreto reale le quattro Corti di cassazione di Napoli, Palermo, Torino, Firenze, per la materia civile, istituendo Corti di terza istanza sia nelle città suddette sia in altre principali del regno, se e dove le credesse opportune. ”

L'onorevole Franceschini mantiene il suo articolo aggiuntivo? (*Rumori*) Facciano silenzio, se si deve andare avanti.

**Franceschini.** La Camera sa che non sono solito abusare della sua cortesia, (*Vivi rumori*) chiederei, perciò, mi volesse accordare pochi minuti per potere svolgere la mia proposta. (*Rumori*).

*Voci.* La ritiri!

*Altre voci.* Parli! parli!

**Franceschini.** Mi sono permesso presentare questo articolo aggiuntivo.. (*Continuano i rumori e le conversazioni*).

**Presidente.** Facciano silenzio, altrimenti sospendo la seduta. Come si fa a presiedere in mezzo a questi clamori?

**Franceschini.** Io mi sono permesso di presentare, a questo importante disegno di legge, un articolo aggiuntivo, solo per dimostrare la necessità assoluta dell'unica Cassazione e di istituire, per una retta e saggia amministrazione della giustizia, delle Corti di terza istanza.. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Ma cessino dal fare conversazioni!

**Franceschini.** Onorevole presidente, vista l'impazienza della Camera, io rinunzio a parlare. (*Oh! oh!*)

**Presidente.** No, continui, onorevole Franceschini, Ella ha diritto di parlare.

**Franceschini.** Rinunzio a parlare, perchè non voglio abusare della bontà dei miei colleghi. (*Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Franceschini non insistendo nel suo articolo aggiuntivo, procederemo alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Prego ed avverto gli onorevoli deputati di non presentarsi a deporre il loro voto nell'urna, se non quando siano chiamati; altrimenti è impossibile che l'Ufficio di Presidenza possa, a termini del regolamento, accertare il numero ed il nome di coloro che prendono parte alla votazione.

**Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Agliardi — Albini — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Anzani — Arbib — Arnaboldi — Auriti — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Balsamo — Barazuoli — Baroni — Barracco — Barsanti — Bassetti — Basteris — Benedini — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonfadini — Bonghi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Bottini Enrico — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Bufardecì — Buttini Carlo.

Cadolini — Cagnola — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Cappelli — Careani Fabio — Carcano Paolo — Carnazza Amari — Carrelli — Carrozzini — Casati — Castelli — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaves — Chiesa — Chimirri — Cippelli — Clementi — Coccapieller — Cocco-Ortu — Coffari — Colaianni — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Comini — Compagna — Conti — Coppino — Correale — Corvetto — Costa Andrea — Costa Alessandro — Costantini — Crispi — Cucchi Luigi — Cuccia — Curati — Curcio — Curioni.

Damiani — D' Ayala-Valva — D'Arco — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Del Vecchio — De Pazzi — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Belgioioso — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Broglio — Di Marzo — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuseppe.

Ellena — Ercole.

Fabrizj — Faina — Falconi — Faldella — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Flaùti — Florenzano — Forcella — Fornaciari — Fortunato — Franceschini — Francica — Franchetti — Franzì.

Gabelli Aristide — Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallo — Gallotti — Gamba — Gandolfi — Garavetti — Garelli — Gattelli — Gerardi — Geymet — Gherardini — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Giusso — Gorio — Grimaldi — Grossi — Guglielmi — Guicciardini.

Imperatrice — Indelli — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lo-

renzini — Lucca — Luchini Odoardo — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Magnati — Majocchi — Maranca Antinori — Marcatili — Marcora — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini G. B. — Marzin — Massabò — Maurogò nato — Mazza — Mel — Menotti — Mensio — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Moneta — Monzani — Morelli — Morra — Moscatelli. Narducci — Nicotera — Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi — Oliverio.

Pais-Serra — Palizzolo — Pandolfi — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pascolato — Pasquali — Passerini — Pavesi — Pelagatti — Pellegrì — Pelloux — Penserini — Perroni-Piadini — Petroni — Pierotti — Pignatelli — Placido — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Ricotti — Righi — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Sagarriga — Salandra — Sani — Sanguinetti — Santi — Sanvitale — Saporito — Sardi — Senise — Serra Vittorio — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Sprovieri.

Tabacchi — Taverna — Tenani — Testa — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trinchera — Trompeo — Turbiglio.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Vastarini-Cresi — Vayra — Velini — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villanova — Visocchi — Vollarò.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Berio.

Campi — Canevaro — Carmine — Cibrario — Cittadella — Cordopatri.

Di Collobiano — Di Groppello.

Episcopo.

Fabbricotti — Falsone — Fani.

Gangitano — Grassi Paolo.

Maffi — Maluta.

Nicolosi.

Panattoni.

Suardo.

Toscano — Turi.

Zuccaro.

*Sono ammalati:*

Araldi.  
Baccelli Augusto.  
Cairolì — Carboni.  
Mancini — Mosca.  
Palitti — Pianciani.

*È in missione:*

Mattei.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Quartieri e Fortunato numerano i voti.*)

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del regno:

Presenti e votanti . . . . .	303
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	232
Voti contrari . . . . .	71

(*La Camera approva — Vivi commenti.*)

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di ripresentare alla Camera un disegno di legge per convalidare il regio decreto 27 agosto 1888, numero 5675, relativo a modificazioni al repertorio generale della tariffa doganale.

**Presidente.** Questo disegno di legge viene ripresentato dal ministro delle finanze, in ossequio al regolamento; il quale dispone che, qualora un disegno di legge del Governo non viene distribuito entro cinque giorni dalla sua presentazione, questa deve rinnovarsi.

La Camera, relativamente a questo disegno di legge, aveva già deliberato che ne fosse deferito l'esame alla Commissione, che deve esaminare l'altro disegno di legge relativo al repertorio generale della tariffa doganale; e ciò, per la identità della materia. Perciò, esso verrà inviato alla Commissione che ho detto.

Non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici si rimanda ad altro giorno lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Costantini.

Domani alle 2 seduta pubblica. Avverto che, non essendovi proposte l'ordine del giorno rimane invariato.

La seduta termina alle 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Verificazione di poteri: Elezioni dei collegi di Messina II (eletto Ceraolo Carofalo) e di Udine III (eletto Paroncilli).

2. Interpellanza del deputato Costantini al ministro dei lavori pubblici sulle anomalie dell'orario della linea Roma-Sulmona-Pescara.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

18. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

19. Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali. (158)

20. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti

eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)

21. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda. (119)

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)

---